

	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE	
	Piazza Carmine 4 – 25087 Salò (BS)	
	C.F. 02742340983 - P.IVA. 02742340983	

	CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	
	GARDA SOCIALE E IL COMUNE DI PER LA GESTIONE DEL	
	SERVIZIO PER IL PERIODO	
	Scrittura Privata	

	L'anno _____, il mese di _____, il giorno in Salò (Provincia di	
	Brescia) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Garda Sociale, sita	
	in Piazza Carmine, n. 4, Salò (BS)	
	Premesso che:	
	– i Comuni dell'AMBITO TERRITORIALE 11-GARDA con rispettive	
	Deliberazioni di Consiglio Comunale hanno approvato lo Statuto e la	
	convenzione per la costituzione dell'Azienda speciale Consortile “Garda	
	Sociale” (di seguito “Azienda”) quale forma associativa ottimale per la	
	gestione dei servizi sociali;	
	– lo Statuto dell'Azienda, approvato dall'Assemblea Consortile in data	
	01.02.2018 prevede, all'art. 3 quale scopo principale dell'Azienda la	
	gestione dei servizi sociali, socio-sanitari etcc;	
	– lo Statuto aziendale, approvato dai soci dei rispettivi Comuni, stabilisce	
	all'art. 3, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore,	
	che l'Azienda può gestire, su delega ed in base ad apposita	
	convenzione e/o semplice contratto di servizio, anche i servizi sociali a	
	1 / 11	

	Rilevato altresì che:	
	con deliberazione / determinazione n. del, esecutiva ai sensi di	
	legge, il Comune di ha disposto di affidare direttamente all'Azienda	
	Speciale Consortile Garda Sociale, in qualità di ente strumentale dei Comuni	
	aderenti, a totale capitale pubblico, il SERVIZIO di per il periodo	
e per l'importo di €	
	– che l'assemblea consortile con deliberazione n. ____ del ____ ha	
	approvato lo schema generale del presente contratto di servizio;	
	– il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Garda	
	Sociale, con propria dliberazione n. ____ del ____ ha fissato i criteri per	
	l'erogazione del servizio di cui trattasi;	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	TRA	
	l'ente COMUNE DI , con sede in codice fiscale PEC:.....,	
	qui rappresentato da, nato ail	
	codice fiscale, domiciliata/o per la carica presso la sede municipale,	
	il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse	
	dell'ente e in forza di	
	E	
	l'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE con sede in	
	Piazza Carmine 4, Salò (BS), codice fiscale 02742340983 – Partita IVA.	
	02742340983, qui rappresentata dal Direttore Generale _____	
	nato/a _____ il _____, codice fiscale _____,	
	domiciliata/o per la carica presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile	
	Garda Sociale, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e	
	4 / 11	

nell'esclusivo interesse della stessa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse. Le premesse al presente contratto di servizio costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto.

Articolo 2 – Finalità. Il presente contratto di servizio ha come finalità di regolare i rapporti tra l'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GARDA SOCIALE, da qui in avanti definita Azienda, ed il COMUNE di circa il servizio affidato di cui al successivo articolo, fissando gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio e di risultato fissati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 – Oggetto. Il Comune affida direttamente all'Azienda il **SERVIZIO** **PER IL PERIODO**

Si allega progetto esecutivo di servizio - scheda tecnica.

Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l'Azienda - in quanto soggetto strumentale degli Enti soci - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della trasparenza, sia in ordine all'espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione del servizio erogato.

Articolo 4 – Variazione dell'oggetto del contratto. Le parti concordano che le modifiche (inclusione o esclusione di servizi) saranno oggetto di specifiche integrazioni al presente atto.

Articolo 5 – Livello minimo dei servizi. Il servizio sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 della Legge 328/2000, nonché dalla normativa specifica per il settore di intervento considerato e del Piano di Zona, salve

	nuove disposizioni di legge.	
	Articolo 5 – Procedure di affidamento. L'Azienda, per il periodo di durata del presente contratto, gestirà i servizi di cui al predente articolo 3.	
	L'Azienda potrà gestire i servizi direttamente o tramite l'affidamento a terzi e in base ad ogni altra forma prevista dai regolamenti interni all'Azienda, dallo Statuto e dalla normativa vigente.	
	Articolo 6 – Durata del contratto. Il presente contratto ha validità dal al È escluso il tacito rinnovo. Entro 3 mesi dalla scadenza, il Comune, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse per la sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio, comunica all'Azienda la volontà di procedere in tal senso. Nel caso di mancato rinnovo l'Azienda, alla scadenza, assicura, se necessario e in relazione all'autorizzazione e al trasferimento economico dovuto da parte del Comune stesso, la gestione e l'erogazione dei servizi per un periodo di tre mesi alle medesime condizioni, al termine di tale periodo l'Azienda termina l'erogazione dei servizi. Il presente contratto è passibile di revisione a seguito dell'affidamento di nuovi servizi, mutate esigenze gestionali e variazione degli obiettivi.	
	Articolo 7 - Corrispettivo per la gestione del servizio. Per l'espletamento del servizio affidato all'Azienda è stabilito un corrispettivo quantificato in complessivi € annui (n. ore settimanali al costo orario di €...) Eventuali variazioni potranno essere concordate tra Garda Sociale e il Comune di, I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fatture emesse, con(cadenza mensile, trimestrale, semestrale). Ai fini della <i>fatturazione elettronica</i> , a norma dell'art. 1 co. 209-214 della legge	
	6 / 11	

	244/2007, Il Comune di precisa che il Codice Univoco dell'Ufficio	
	destinatario della fatturazione è il seguente:, indirizzo PEC per la	
	fatturazione elettronica	
	Le parti fissano i termini di pagamento entro 30 giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura elettronica al Protocollo dell'Ente;	
	Articolo 8 - Risorse strumentali concesse dal Comune. Il Comune di	
 mette a disposizione del personale assegnato dall'Azienda la	
	necessaria strumentazione per espletare i servizi richiesti all'articolo n.3	
	garantendone la manutenzione. (Se necessario precisare)	
	Articolo 9 – Obblighi in materia di servizi erogati. L'Azienda, nello	
	svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione del	
	servizio avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza. Il servizio	
	oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio	
	pubblico locale, pertanto la sua erogazione da parte dell'Azienda dovrà	
	avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della normativa vigente,	
	dello Statuto aziendale, dei Regolamenti della stessa e dei regolamenti	
	comunali vigenti in materia. Il Comune mantiene la titolarità del servizio	
	conferito. L'Azienda ha piena facoltà, nel rispetto degli standard prefissati, di	
	utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi più idonei per il	
	conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di economicità nella	
	gestione del servizio.	
	Articolo 10 – Obblighi relativi alla gestione delle risorse umane.	
	L'Azienda si impegna a garantire che al personale utilizzato	
	nell'espletamento dei servizi, di cui al presente contratto, venga corrisposto	
	un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali,	
	7 / 11	

	nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti. L'Azienda si impegna ad	
	assicurare l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale,	
	assistenziale ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Azienda si	
	impegna altresì a garantire l'adeguato livello qualitativo delle competenze	
	del personale coinvolto nell'esecuzione di ogni attività oggetto del presente	
	contratto.	
	Articolo 11 – Obblighi di carattere generale. L'Azienda, nello svolgimento	
	delle attività affidate, si obbliga inoltre:	
	– a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e	
	quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, necessari alla	
	esecuzione del contratto;	
	– a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia	
	dovesse sorgere tra la stessa Azienda ed il personale proprio e/o tra	
	l'Azienda e terzi;	
	– ad assumere ogni onere e spesa relativi a quanto connesso allo	
	svolgimento dei servizi.	
	Articolo 12 – Esclusività del servizio. Per tutta la sua durata, il presente	
	contratto conferisce all'Azienda il diritto esclusivo di esercitare i servizi e gli	
	interventi di cui al precedente art. 3.	
	Articolo 13 – Obblighi del Comune. Il Comune si impegna nei confronti	
	dell'Azienda ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate	
	dal presente contratto.	
	In particolare, spettano al Comune:	
	– la corresponsione delle risorse economiche all'Azienda in relazione al	
	servizio conferito;	
	8 / 11	

– il supporto all'Azienda attraverso la condivisione di dati ed informazioni funzionali al miglioramento della gestione.

Articolo 14 – Responsabilità. Qualora dall'esercizio delle attività connesse al presente contratto derivassero danni di qualunque natura all'Azienda, al Comune o a terzi, quali omessa o incompleta o ritardata attuazione di interventi, l'Azienda ne assume la responsabilità tranne nei casi in cui tali danni siano imputabili a carenze nell'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune aderente. L'Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi di responsabilità causati a terzi.

Articolo 15 – Contestazioni. Qualora l'Azienda si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il presente atto, il Comune dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante PEC, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati ed un congruo termine per l'adempimento. Entro il termine indicato, l'Azienda potrà presentare le proprie deduzioni o provvedere all'adempimento.

Articolo 16 – Risoluzione del contratto. Il contratto si intende risolto, ai sensi dell'Art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a. per ritardi o interruzioni dell'attività ovvero per la carenza degli standard qualitativi nella gestione dei servizi e nella realizzazione degli interventi affidati, imputabili all'Azienda, che non consentano o che, comunque, compromettano il regolare svolgimento dei servizi e degli interventi.

b. per gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Azienda;

c. entrata in vigore di normative che disciplinano diverse modalità di

	gestione dei servizi oggetto del presente contratto, o alcuni di essi,	
	incompatibili con l'affidamento all'Azienda.	
	Non dà luogo a risoluzione del contratto, ovvero ad applicazioni di penali, la	
	mancata erogazione del servizio per assenza del personale dovuta a	
	malattia, infortunio o ferie del personale;	
	Articolo 17 – Revoca dell'affidamento. Il Committente può recedere	
	unilateralmente dal presente affidamento per gravi motivi di pubblico	
	interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la	
	prosecuzione del rapporto, con onere di preavviso di almeno 3 mesi.	
	Articolo 18 - Foro competente. Per ogni contestazione che dovesse	
	sorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità,	
	efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di	
	Brescia.	
	Articolo 19 – Spese contrattuali. Il presente contratto sarà sottoposto a	
	registrazione solo in caso d'uso. Le spese conseguenti alla registrazione	
	saranno a carico dell'Azienda.	
	Articolo 20 – Norme finali. Per tutto quanto non espressamente previsto	
	nel presente si rinvia alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in	
	materia. Ai sensi del RUE 679/2016 l'azienda, in qualità di titolare del	
	trattamento dei dati, è tenuta ad attuare quanto previsto dalla normativa	
	vigente in materia di protezione dei dati. È compito del Comune informare	
	(art 13-14 del GDPR), gli interessati dei propri diritti e delle regole di	
	trattamento dei dati inclusa la comunicazione dei nominativi degli utenti	
	all'Azienda, in base al contratto sottoscritto.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	10 / 11	

